

Ordinanza Ministero Salute: il latte crudo deve essere bollito



Il sottosegretario alla Salute
Francesca Martini

Politica

In Sottosegretario al Welfare on. Francesca Martini ha firmato il 10 dicembre 2008 un'ordinanza contenente le misure per garantire la sicurezza dei cittadini in merito all'erogazione di latte crudo nei distributori automatici. I contenuti dell'ordinanza sono stati illustrati nel corso di una **Conferenza Stampa** - tenuta nella medesima giornata alla Camera dei Deputati - dall'on. Martini insieme al capo dipartimento Romano Marabelli ed al direttore generale Silvio Borrello.

In sintesi, l'ordinanza prevede:

- l'obbligo di riportare sulle macchinette erogatrici e sulle bottiglie l'indicazione che il latte deve essere consumato previa bollitura;
- l'indicazione della data di scadenza del latte crudo che non può superare i 3 giorni dalla messa a disposizione del consumatore;
- la sospensione della commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti;
- il divieto di somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva;
- che il responsabile della macchina erogatrice debba escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. Il provvedimento prevede inoltre che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi dell'Intesa Stato Regioni del 25

gennaio 2007, è fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007.

"Con l'ordinanza firmata oggi - ha spiegato il **Sottosegretario Francesca Martini** nel corso della conferenza stampa - abbiamo voluto tutelare la salute dei consumatori ma anche gli allevatori. Il latte italiano è di grande qualità e - come ha confermato Silvio Borrello, direttore generale della Sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero - i controlli veterinari sono costanti e attenti. In tutto ci sono in Italia 1.111 distributori e l'obiettivo dell'ordinanza è quello di fare in modo che i consumatori possano utilizzare questo prodotto in sicurezza, risparmiando e utilizzando un alimento che arriva dal proprio territorio". L'on. Martini ha tenuto a sottolineare che le misure sono state messe a punto di concerto con il Ministro delle politiche agricole Luca Zaia. Il Sottosegretario Martini ha anche spiegato che concorderà con i distributori l'impegno di escludere da ogni promozione di marketing il target delle categorie fragili come bambini, anziani o portatori di malattie immunitarie. Il latte crudo, infatti, se non bollito e se proveniente

da animali contaminati, può trasmettere l'Escherichia coli, un batterio che soprattutto nei bambini può avere gravi effetti, come la sindrome emolitica uremica. Con il Regolamento dell'Unione Europea n. 853/2004 è stata concessa agli Stati membri la possibilità di "vietare o limitare l'immissione sul mercato di latte crudo". In assenza di specifiche disposizioni nazionali, la vendita di latte crudo era consentita nel rispetto dei requisiti del regolamento stesso. Nessuna indicazione era data per i distributori automatici. Tenuto conto del proliferare dei distributori automatici di latte crudo si è resa necessaria l'adozione di un provvedimento condiviso con le regioni che disciplinasse la produzione e commercializzazione di detto alimento (Intesa Stato regioni del 25 gennaio 2007).

Come evidenziato sul sito del **Ministero della Salute**, ad oggi risultano n.862 allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo e n. 1.111 distributori registrati. La responsabilità della registrazione degli allevamenti e delle macchine erogatrici ricade sugli operatori che sono tenuti a farne specifica richiesta all'ASL di competenza. La stessa ASL effettua i controlli sanitari previsti. I Carabinieri dei N.A.S., a partire dall'11 giugno 2008, hanno svolto controlli sull'intero territorio naziona-

le ai distributori automatici di latte crudo per alimentazione umana. Le problematiche connesse al consumo di latte crudo non sono correlate alla qualità del latte né alla sua conservazione o a carenze di natura igienico sanitaria dei distributori, ma al fatto che il latte non essendo pastorizzato espone a contrarre agenti patogeni che sono inattivati o distrutti dalla bollitura o pastorizzazione. L'Escherichia Coli O157 è un batterio che può essere presente negli animali da latte e trasmettersi all'uomo attraverso il latte non pastorizzato o non bollito. Negli animali il batterio non crea problemi ma nell'uomo causa effetti gravi. Sulla base delle informazioni pervenute dall'Istituto Superiore di Sanità al Ministero della Salute risultano ad oggi 10 casi di bambini colpiti da sindrome emolitica uremica che hanno consumato latte crudo nei giorni precedenti (quindi è probabile una correlazione con l'alimento). Nel 2007 i casi segnalati sono stati 3 (Rimini, Padova, Mantova) e nel 2008 sono stati 7 (Bolzano, Ancona, Bologna, Cremona, Mantova, Verona e Torino). Fino ad oggi, la regola che prevedeva l'obbligo di indicare nei distributori le precauzioni d'uso, con il riscaldamento ad oltre settanta gradi in caso di utilizzo da parte di soggetti a rischio, era previsto in Regione Lombardia con una circolare dell'assessorato alla Sanità risalente al 2007.

Dopo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato Regioni il 25 gennaio 2007 e successivi provvedimenti emanati a livello regionale, l'ordinanza del Ministero della Salute completa il quadro normativo ed è una risposta alla esigenza di aumentare la sicurezza alimentare e garantire la massima salubrità del prodotto.



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente: "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana"

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista l'Intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2007, n. 36;

Considerato che alcune Regioni e Province Autonome non hanno provveduto all'emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta Intesa del 25 gennaio 2007;

Considerata la segnalazione di alcuni casi di sindrome emolitica uremica che potrebbero essere riconducibili al consumo di latte crudo;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini" registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Ritenuto pertanto necessario introdurre disposizioni urgenti in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano

Ordina:

Art. 1

1. Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: "prodotto da consumarsi solo dopo bollitura". Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
2. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.
3. Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
4. E' vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.
5. Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

Art. 2

1. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

Art. 3

1. E' vietata la somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.

Art. 4

1. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.

Art. 5

1. La presente ordinanza ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 dicembre 2008.

PER IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini